



**ATTO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA
E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI**

TRA

La dott.ssa Stefania Sorrentino nata in Ascoli Piceno il 26/07/1964 la quale interviene al presente atto in qualità di responsabile area amministrativa del Comune di Castignano, (partita IVA n. 00358540441 codice fiscale n. 00358540441) per sua espressa qualifica ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

E

Il Sig. Alessandro Orlanesi, nato in Ascoli Piceno il 26/02/1955 e residente a Folignano, Via Colle Pasquale n. 50 (codice fiscale RLN LSN 55B26 A462A), il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno (codice fiscale 92007340448) con sede legale in Ascoli Piceno, Via della Cardatura n. 3, Zona Servizi Collettivi di Marino del Tronto

Premesso che

- il randagismo canino e felino assume forme sempre più allarmanti e che la complessa normativa del settore trova scarsa e difficile applicazione da parte degli Organi Istituzionali senza la collaborazione degli Enti Protezionisti che hanno maturato una notevole esperienza nel settore e che da tempo hanno individuato nella prevenzione – diffusione della sterilizzazione chirurgica e pratica dei controlli – l'unico mezzo per arginare il fenomeno;
- il ricorso agli Enti Protezionisti da parte delle Amministrazioni Comunali produce ottimi risultati in termini di contenimento dei costi e qualità del servizio;

Viste le leggi n.281 del 14 agosto 1991. L. R. n. 10 del 20 gennaio 1997 e relativo regolamento attuativo n. 2 del 13 novembre 2001, L. R. n. 26 del 3 aprile 2000, che obbligano i Comuni alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati dal servizio Veterinario della ASUR Z. T. 13, ed assegnato agli Enti Protezionisti ruoli di rilevante importanza per la corretta applicazione della normativa in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo;

Vista la D. G. R. N. 1314 del 15 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane devono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private;

Considerato che l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno con sede con sede legale in Ascoli Piceno, Via della Cardatura n. 3, Zona Servizi Collettivi di Marino del Tronto (codice fiscale 92007340448) è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O. N. L. U. S.), secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, iscritta all'apposito albo regionale nella Sezione Sanità al n. 337 per effetto del decreto della Regione Marche n. 23 del 23 Luglio 1997, ad al n. 11 dell'albo regionale delle Associazioni protezionistiche, naturalistiche e di

volontariato ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento regionale n. 49/98 e per effetto del decreto della Regione Marche n. 46 del 27 luglio 1999;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno di seguito denominata per brevità A.P:P.A. provvede alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio Comunale di CASTIGNANO (AP) presso il proprio canile-rifugio di Appignano del Tronto, Contrada San Martino 27 nel rispetto delle vigenti normative sanitarie e di settore, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.

Art. 2

Le operazioni di cattura e trasporto dei cani sono a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, che provvede altresì alle operazioni di cura e profilassi necessarie, secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria in materia, durante il periodo della prescritta osservazione sanitaria.

Art. 3

Il suddetto servizio di custodia e mantenimento prevede il rimborso spese di €. 2,40 (Euro duevirgolaquaranta) giornaliera per ogni animale ospitato ed è corrisposto dal Comune di CASTIGNANO mediante versamento sul C/C indicato dall'Associazione in rate trimestrali posticipate, in ordine al numero effettivo degli animali e dei giorni di presenza riportati sull'apposito registro di carico e scarico previsto dalla legge e trasmesso al Comune di Castignano. La tariffa rientra nei limiti stabiliti nella tabella 1 (allegato A) della D. G. R. n. 1314 del 15 settembre 2012.

Art. 4

L'amministrazione potrà in ogni momento e senza preavviso, effettuare attraverso proprio personale sopralluoghi e disporre verifiche presso la struttura di cui all'Art. 1, da effettuarsi comunque in presenza di almeno un rappresentante dell'Associazione.

Art. 5

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune _____

Per L'Associazione _____

Castignano, li _____